

Regola de minimis

Possano essere erogati aiuti (di stato) alle imprese indipendentemente della loro localizzazione e dimensione solo nel limite di determinati massimali, fissati dalla Commissione europea [e].

Massimali al di sotto dei quali non si applica l'art. 87 - par. 1 del Trattato di Roma e l'aiuto, pertanto, non è più soggetto all'obbligo della previa notifica alla Commissione C.E.

Infatti le disposizioni legislative (nazionali [e] e/o regionali) contenenti agevolazioni devono essere notificati alla Commissione con esclusione di quelli di piccola entità che non incidano sulla concorrenza, definiti appunto *de minimis* [e]. Nonché quelli destinati al settore della produzione agricola, della pesca, dell'acquacoltura e dell'industria carboniera.

Questi aiuti, in regime *de minimis*, devono rispettare le condizioni di cui ai regolamenti dell'UE.

Gli aiuti de qua trovano il primo riferimento nella Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis n. 96/C (GU n. C 68 del 6.3.1996, pag. 9) [e].

Quindi il regolamento (CE) n. 69/2001 [e] della Commissione del 12.1.2001 (G.U.C.E. n. L 10/2001 del 13/01/2001), secondo il quale l'importo massimo totale doveva restare entro il limite di € 100.000,00 nell'arco di 3 anni decorrente dal momento del primo aiuto, di qualsiasi fonte a titolo della regola *de minimis*, indipendentemente dalla loro forma ed obiettivo

Dal 1° gennaio 2007 trova applicazione il regolamento CE della Commissione n. 1998/2006 [e] (G.U.C.E. n. L 379 del 28/12/2006).

L'importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa viene elevato, nell'arco di tre anni, a € 200.000,00.

Con il medesimo regolamento la Commissione ha aggiunto alle imprese destinatarie degli aiuti *de minimis* le imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e dei trasporti (nel conto terzi si esclude l'acquisto di veicoli). Questi ultimi con un massimale di € 100.000,00.

Quindi per verificare se un'impresa possa ottenere una agevolazione in regime *de minimis* e l'ammontare della agevolazione stessa, necessita sommare tutti gli aiuti ottenuti a qualsiasi titolo dall'impresa stessa in regime *de minimis*, nell'arco di tre esercizi finanziari (l'esercizio finanziario in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).


L'impresa che richiede un aiuto di questo tipo dovrà quindi dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto in base a quel regime: verrà verificata di conseguenza la disponibilità residua sul massimale individuale dell'impresa. Nel caso esso sia superato l'aiuto "de minimis" non può essere richiesto né al momento della concessione dell'aiuto, né in un momento successivo, neanche per la parte rientrante nel massimale.


Per il settore agricoltura e pesca la disciplina trova riferimento nel regolamento CE n. 1860/2004 del 6.10.2004 [e] (pubblicato su G.U.C.E. L 325 del 28/10/2004)

Ai fini del regolamento 1860/04 si applicano le seguenti definizioni (articolo 3):

1. per «*imprese del settore agricolo*» s'intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. per «*prodotti agricoli*» s'intendono i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al punto 5 del presente articolo.
3. per «*trasformazione di un prodotto agricolo*» s'intende il trattamento di un prodotto agricolo, dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo.
4. per «*imprese del settore della pesca*» s'intendono le imprese dedite alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca.
5. per «*prodotti della pesca*» s'intendono i prodotti pescati in mare o nelle acque interne ed i prodotti dell'acquacoltura di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.

6. per «trasformazione e commercializzazione di un prodotto della pesca» s'intende l'intera serie di operazioni di movimentazione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della raccolta e l'ottenimento del prodotto finale.

In relazione all'attuale stato di crisi la Commissione (CE) con atto 2008/C 270/02  ha elaborato il documento su *L'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale*.

Con comunicazione del 17 dicembre 2008 la Commissione  EN] ha elevato, sino al 2010 e quindi per due anni (2009 e 2010), la soglia a € 500.000,00. In particolare la citata comunicazione indica che siano considerati compatibili con il Trattato UE gli aiuti alle imprese che non erano in crisi finanziaria all'1/7/2008, ma che possono essere entrate in crisi successivamente a tale data indicando una serie di condizioni.